

1. INGRESSO E SOGGIORNO

1.1. VISTI DI INGRESSO

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 4.

Il visto d'ingresso è l'autorizzazione richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese d'origine per entrare in Italia.

Per entrare in Italia, oltre al passaporto in corso di validità o documento equipollente, lo straniero deve aver ottenuto il visto della Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza.

Nel caso di ingresso per un periodo non superiore a tre mesi e per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito, il visto non deve essere richiesto dai cittadini appartenenti ai seguenti Paesi:

1. Andorra	12. Costa Rica	23. Liechtenstein	34. Repubblica Ceca
2. Argentina	13. Croazia	24. Lituania	35. San Marino
3. Australia	14. Ecuador	25. Malesia	36. Santa Sede
4. Bolivia	15. El Salvador	26. Malta	37. Singapore
5. Brasile	16. Estonia	27. Monaco	38. Slovacchia
6. Brunei	17. Giappone	28. Messico	39. Slovenia
7. Canada	18. Guatemala	29. Nicaragua	40. Stati Uniti
8. Cile	19. Honduras	30. Norvegia	41. Svizzera
9. Cipro	20. Islanda	31. Nuova Zelanda	42. Ungheria
10. Colombia	21. Israele	32. Paraguay	43. Uruguay
11. Corea Del Sud	22. Lettonia	33. Polonia	44. Venezuela

□ **Dove si richiede?**

Il visto d'ingresso va chiesto alle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti in base al luogo di residenza dello straniero. La Polizia di frontiera può rilasciare visti d'ingresso per un periodo massimo di 10 giorni, mentre può rilasciare visti di transito della durata massima di cinque giorni.

□ **Documentazione richiesta:**

- domanda con le proprie generalità
- passaporto o altro documento equipollente
- indicazione del luogo dove si è diretti
- motivo e durata del soggiorno (documentazione)
- disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (ad eccezione dei permessi di soggiorno per motivo di lavoro subordinato)
- disponibilità di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza (ad eccezione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro)

□ **Tipi di visti d'ingresso:**

In base all'art. 4, co. 4 T.U. l'ingresso in Italia può essere consentito mediante il rilascio di visti di due categorie:

1. visti per soggiorno di breve durata, validi per soggiorni inferiori a tre mesi.
2. visti per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un **permesso di soggiorno** in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

In base al D. Min. Affari Esteri 12 luglio 2000 (pubblicato in G.U. 1 agosto 2000) le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono le seguenti:

- *adozione*
- *affari*
- *cure mediche*
- *diplomatico*
- *familiare al seguito*
- *gara sportiva*
- *iscrizione liste di collocamento*
- *invito*
- *lavoro autonomo*
- *lavoro subordinato*
- *missione*
- *motivi religiosi*
- *ricongiungimento familiare*
- *studio*
- *turismo*
- *vacanze*
- *lavoro*

□ **Rifiuto di rilascio del visto di ingresso**

L'autorità diplomatica o consolare, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore, comunica allo straniero il diniego di rilascio del visto in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

Il rifiuto del rilascio del visto non deve essere motivato, ad eccezione che le domande di visto non siano state presentate per i seguenti casi:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- lavoro stagionale;
- lavoro autonomo;
- ingresso per lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27 del D. Lgs 286/1998;
- diritto all'unità familiare;
- ricongiungimento familiare;
- ingresso e soggiorno per cure mediche;
- accesso ai corsi delle università.

1.2. PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è il titolo di soggiorno rilasciato dalle Questure competenti in base al luogo di domicilio del cittadino straniero a tempo determinato e con un motivo specifico di permanenza nel territorio dello Stato italiano.

□ ***Dove si richiede?***

- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero dimora entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia previa esibizione del passaporto in corso di validità munito di visto d'ingresso

□ ***Nella domanda lo straniero deve indicare:***

- le proprie generalità
- il luogo in cui dichiara di voler soggiornare
- il motivo del soggiorno (quello indicato dal visto d'ingresso)

□ ***Documenti richiesti:***

- Passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, ed il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto d'ingresso quando prescritto;
- mezzi economici e disponibilità per le spese di rimpatrio (se non è entrato per motivo di lavoro);
- 4 fotografie formato tessera;
- altra eventuale documentazione legata al motivo specifico del soggiorno.

□ ***Rilievi fotodattiloscopici:***

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (rilevamento delle impronte digitali).

□ ***Casi particolari:***

- casi di soggiorno per turismo non superiore a 30 giorni di gruppi guidati: la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo;
- casi relativi al soggiorno presso convivenze civili o religiose, presso gli ospedali o altri luoghi di cura: la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall' esercente della struttura ricettiva o da chi presiede la casa, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato.

□ ***Rilascio e durata:***

Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi indicati nel visto d'ingresso e la sua durata non può essere superiore a:

- 3 mesi per **visite**, **affari** e **turismo** (vale anche per i permessi di soggiorno rilasciati dai Paesi Schengen);
- superiore a 1 anno in relazione alla frequenza di un **corso di studio** o di **formazione** debitamente certificati (tale permesso è rinnovabile nel caso di corsi pluriennali).

Il permesso di soggiorno per motivi di **lavoro** è rilasciato a seguito della stipula del **contratto di soggiorno per lavoro** e la sua durata è quella prevista dal contratto stesso e comunque non può superare:

- nove mesi, nel caso di uno o più contratti di lavoro stagionali;
- un anno, nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato;
- due anni, nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di permesso di soggiorno per **lavoro autonomo** e per **ricongiungimento familiare** la durata del permesso di soggiorno non può superare i due anni.

□ **Rinnovo:**

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora entro le seguenti date:

- almeno 90 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- almeno 30 giorni prima della scadenza, in tutti gli altri casi.

Il permesso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo per privare il lavoratore straniero e i suoi familiari legalmente soggiornanti del permesso di soggiorno; egli può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per la ricerca di un lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (rilevamento delle impronte digitali).

□ **Rifiuto:**

Quando viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno la Questura notifica il provvedimento di rifiuto contenente l'avviso, che sussistendone i presupposti si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'**espulsione** concedendo allo straniero un termine di 15 giorni per il rimpatrio volontario

□ **Conversione del permesso di soggiorno:**

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità del permesso. Con il **rinnovo**, qualora sussistano i requisiti stabiliti dalla legge, è rilasciato il permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere **convertito**, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote quantitative e qualitative definite dal decreto flussi (art. 3 comma 4, D.Lgs 286/1998) e, nel caso di lavoro subordinato,

previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 6 comma 1, D.Lgs 286/1998).

Il permesso di soggiorno per **ricongiungimento familiare** o per ingresso al seguito del lavoratore consentono l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

□ **Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro:**

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998, art.7

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero o apolide, anche se è parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

□ **Reingresso in Italia col permesso di soggiorno**

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998, art.4 comma 2

Per il reingresso in Italia dello straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

1.3. CARTA DI SOGGIORNO

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998, art. 9

La carta di soggiorno è il titolo di soggiorno rilasciato a tempo indeterminato e senza motivo specifico di permanenza.

Essa costituisce anche documento d'identificazione personale.

□ **Lo può richiedere:**

- lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi; deve avere un reddito sufficiente per mantenere sé e i familiari se sono a suo a carico;
- straniero coniuge, figli minori conviventi o genitore a carico o conviventi di un cittadino italiano o UE residente in Italia;
- stranieri ricongiunti con familiari, cittadini italiani o UE residenti in Italia o con uno straniero già titolare della carta di soggiorno;

- minore che al compimento del 14° anno è iscritto nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero a cui è legalmente affidato. (art. 31 co.2, D.Lgs. 286/1998).

□ **Documentazione richiesta per il rilascio:**

- domanda contenente le proprie generalità
- documentare i posti in cui ha soggiornato negli ultimi 6 anni
- il luogo di residenza
- comprovare il reddito (MOD. unico – 101 – assegno sociale)
- copia del passaporto o documento equipollente o del documento d'identificazione rilasciata dalla competente autorità italiana;
- certificato del casellario giudiziario e carichi pendenti;
- stato di famiglia (vedere l'autocertificazione) nel caso in cui venga richiesta anche per i familiari, indicando in tal caso l'eventuale reddito del coniuge e la disponibilità di un alloggio adeguato (ex art. 29 T.U.).

□ **Rifiuto:**

La carta di soggiorno non viene rilasciata nei casi di rinvio a giudizio o sentenza di condanna (anche non definitiva) per uno dei delitti indicati nell'art. 380 c.p.p. e 381 c.p.p. salvi gli effetti della riabilitazione (art.9 co.3 D.Lgs. 286/1998).

□ **Revoca** (art. 15 e 16 D.Lgs. 286/1998):

La dispone il Questore nell'ipotesi di emanazione di una sentenza di condanna (anche non definitiva) (art. 380 e 381 c.p.p.).

□ **Vantaggi derivanti dalla carta di soggiorno** (art. 9 co.1, D.Lgs. 286/1998):

I vantaggi sono i seguenti:

- permette di entrare nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- svolgere qualsiasi attività lecita (salvo quelle riservate solo ai cittadini italiani);
- accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (revisione della costituzione per il diritto di voto alle elezioni amministrative comunali – elettorato attivo e passivo- prestazioni sociali);
- rendere permanente il proprio soggiorno e quello dei propri familiari in Italia;
- divieto di espulsione se non nei casi indicati dall'art. 9 co. 5 D.Lgs. 286/1998 per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale o di appartenere a categorie di soggetti sospetti di vivere con attività delittuose di tipo mafioso.

1.4 RESPINGIMENTO, TRATTENIMENTO, ESPULSIONE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 artt. 10, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17 e 19

1.4.1. Respingimento

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 10

La polizia di frontiera dispone il respingimento degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti, ovvero documenti validi, visto d'ingresso, documentazione idonea al fine di provare lo scopo del soggiorno e l'effettiva disponibilità dei mezzi di sussistenza per il proprio mantenimento.

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto nei confronti degli stranieri:

- che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sono fermati all'ingresso o subito dopo;
- sprovvisti dei requisiti per l'ingresso in Italia che siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso;
- che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato Italiano e di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione delle frontiere interne per la libera circolazione;
- che risulti condannato, anche a seguito di sentenza di patteggiamento, per reati previsti dall'art 380 commi 1 e 2 c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti, libertà sessuale e quant'altro indicato nell'art. 4 comma 3.

Il respingimento non viene effettuato se lo straniero chiede **asilo politico**, o nel caso di riconoscimento dello status di **rifugiato** o se vi sono requisiti per l'adozione di misure di **protezione temporanea per motivi umanitari**. Il respingimento è impedito per legge per **i minori**.

Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza sanitaria presso i valichi di frontiera.

1.4.2. Trattenimento

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art.14

Il **trattenimento** è disposto dal Questore per il tempo strettamente necessario presso il **centro di permanenza temporanea** e assistenza più vicino quando non è possibile eseguire con immediatezza l'**espulsione**, mediante l'accompagnamento alla frontiera, o il **respingimento** perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all'acquisizione di documenti di viaggio.

Il Questore, entro 48 ore, trasmette copia del provvedimento al giudice, il quale, sentito l'interessato, può convalidare il provvedimento. Quest'ultimo cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore successive. Il giudice che effettua la convalida è competente anche per i ricorsi avversi al provvedimento di espulsione.

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo di 30 gg.: su richiesta del Questore, il giudice può prorogare la permanenza per un massimo di ulteriori 30 gg. Anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Quando sono trascorsi i termini di permanenza senza che sia stato possibile eseguire l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero, con provvedimento scritto, di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (art. 14 comma 5-bis, D.Lgs 286/1998). Lo straniero che si trattiene oltre il termine consentito di cinque giorni, senza giustificato motivo, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e viene espulso con accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica. Lo straniero espulso e ritrovato nuovamente nei territori dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con rito direttissimo.

Contro i decreti di convalida e proroga presso i suddetti centri, è ammesso ricorso in Cassazione.

Nel **centro di permanenza temporanea** allo straniero deve essere assicurata la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la libertà di corrispondenza, anche telefonica con l'esterno, e la libertà di colloquio con i visitatori (familiari conviventi, il difensore, ministri di culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare, appartenenti ad enti, associazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale ammessi a svolgere attività di assistenza secondo convenzioni stipulate precedentemente con la prefettura).

1.4.3. Espulsione

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 13 – 16

□ **Tipi di decreti di espulsione:**

1. Espulsione amministrativa

L'espulsione amministrativa può essere emessa:

- Con decreto del Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
- oppure con decreto del Prefetto (per la Provincia di Bolzano è competente il Questore) nei casi di violazione gravi delle norme di ingresso nei territori dello Stato.

I casi previsti per l'espulsione amministrativa sono i seguenti:

- motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
- ingresso in Italia dopo essersi sottratti ai controlli di frontiera (art.13 comma 2, lettera a) D.Lgs. 286/1998);
- permanenza nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro il termine prescritto (di 8gg. dalla data dell'ingresso in Italia), salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;

- revoca o annullamento del permesso di soggiorno (art.13 comma 2, lett. b) D.Lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno scaduto di validità da più di 60 giorni e non è stato richiesto il rinnovo: l'espulsione, in questo caso, contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni e può inoltre disporre l'immediato accompagnamento alla frontiera quando il questore ravvede motivi di non esecuzione da parte dello straniero del provvedimento di espulsione (art 13 comma 5 D.Lgs. 286/1998);
- appartenenza del cittadino straniero a talune delle categorie di persone sottoponibili a misure di prevenzione, perché sospettabili di vivere di attività delittuose o indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso;
- espulsione e rientro nel territorio dello Stato prima della fine del periodo di divieto di rientro prescritto dal decreto di espulsione (che generalmente è di 10 anni e comunque non può essere inferiore a cinque anni) e senza avere ottenuto la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno.

2. Espulsione giudiziaria

L'espulsione giudiziaria può essere emessa:

- con ordinanza del giudice, quale espulsione a titolo di misura di sicurezza dello straniero socialmente pericoloso, condannato per reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (art. 15 D.Lgs. 286/1998);
- con ordinanza del giudice quale espulsione a titolo di sanzione sostitutiva ad una detenzione non superiore ai due anni di reclusione con espulsione e divieto di reingresso per un periodo non inferiore ai cinque anni (art. 16 D.Lgs. 286/1998);
- con decreto del magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto straniero identificato, che si trova nella situazione di ingresso illecito nei territori dello Stato (art. 13 comma 2, D.Lgs. 286/1998) e che deve scontare una pena detentiva anche residua, non superiore ai due anni (art. 16 comma 5, D.Lgs. 286/1998).

□ **Forma del decreto di espulsione**

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 13 comma 3 e comma 7

L'espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo. (art. 13 comma 3, D.Lgs. 286/1998).

Il decreto di espulsione deve essere, quindi, in forma scritta e deve contenere le motivazioni e le modalità di una sua impugnazione.

Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato ad una traduzione in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Nel provvedimento di espulsione, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia o, se sussistono i presupposti di beneficiare del **gratuito patrocinio**.

□ **Casi in cui è richiesto il nulla osta giudiziario per l'espulsione dello straniero**

Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non è in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il **nulla osta all'autorità giudiziaria**, che può negarlo solo per inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione, in questo caso, è sospesa fino alla cessazione delle esigenze processuali; il questore, una volta ottenuto il nulla osta – che si intende concesso in base al "silenzio assenso" qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla sua richiesta – procede comunque con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica (art. 13 comma 3, D.Lgs 286/1998)

Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo inderogabili esigenze processuali (art. 13 comma 3-bis, D.Lgs. 286/1998).

Nel caso di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata dichiarata estinta o revocata la misura di custodia cautelare in carcere, il giudice, con lo stesso provvedimento, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione (art. 13 comma 3-ter, D.Lgs. 286/1998).

Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale (art. 13 comma 3-sexies, D.Lgs 286/1998).

□ **Gli effetti del provvedimento di espulsione:**

- Obbligo per lo straniero espulso e per i figli minori con lui conviventi di lasciare il territorio italiano;
- divieto di rientro legale in Italia per il periodo prescritto dal decreto di espulsione (che generalmente è di 10 anni e comunque non può essere inferiore a cinque anni), che decorre dalla data dell'effettiva uscita dello straniero, salvo speciale autorizzazione al rientro rilasciata dal Ministero dell'Interno;
- segnalazione dei dati dello straniero espulso al S.I.S. (Sistema d'Informazione Schengen).

□ **Ricorso**

Contro il **decreto di espulsione** amministrativa emesso dal **Ministro dell'interno** per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è ammesso il ricorso entro 10 giorni al tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma (art. 13 comma 11, D.Lgs. 286/1998).

Contro il **decreto di espulsione** amministrativa emesso dal **Questore** può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla sua data, al tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, che decide di accoglierlo o rigettarlo entro 20 giorni dalla data del suo deposito.

Il ricorso contro il decreto di espulsione amministrativa disposto dal Questore può essere sottoscritto dallo straniero e viene presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di destinazione che procede, fra l'altro, anche all'autenticazione della sottoscrizione.

Nella predisposizione del ricorso è ammesso sia l'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata davanti all'autorità consolare, sia il gratuito patrocinio a spese dello Stato (art.13 comma 8, D.Lgs.286/1998).

Contro il **decreto di espulsione** giudiziaria emesso dal **magistrato di sorveglianza** nei confronti dello straniero detenuto (art. 16 comma 5, D.Lgs 286/1998), è previsto il ricorso entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza che decide entro 20 giorni (art. 16 comma 6, D.Lgs. 286/1998).

□ **Chi non può essere espulso?**

Non possono essere espulsi le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- stranieri soggetti a possibili persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di condizioni personali o sociali (art.19 co.1 D.Lgs. 286/1998);
- stranieri in possesso di carta di soggiorno, salvo che si tratti di casi in cui sia stata già applicata loro come misura di prevenzione (art.19 co.2 D.Lgs. 286/1998);
- stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana (art.19 co.2 D.Lgs. 286/1998);
- stranieri minori di 18 anni (salvo il diritto/dovere di seguire il genitore espulso);
- donne in stato di gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (art.19 co.2 D.Lgs. 286/1998), nonché il marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

1.5. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998, art. 29

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dalle seguenti categorie di persone:

- straniero titolare di carta di soggiorno;
- straniero titolare di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato/autonomo, asilo, studio e motivi religiosi.

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto in favore delle seguenti categorie di familiari:

- coniuge non legalmente separato;
- figli minorenni a carico anche di un solo coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso scritto (autentica della firma da parte della Rappresentanza italiana);
- minori legalmente adottati o affidati;

figli maggiorenni a carico qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale (art. 29 comma 1, lettera b-bis);

genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine, ovvero genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

E' consentito l'ingresso per il ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti (disponibilità dell'alloggio e di un reddito).

□ ***Il richiedente deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:***

- disponibilità dell'alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla normativa provinciale (L.P. 13/98);
- copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- certificato attestante l'idoneità dell'alloggio rilasciato dagli uffici comunali;
- reddito annuo lordo non inferiore all'importo degli assegni sociali.

La richiesta di **nulla-osta** deve essere inoltrata su apposito modulo disponibile presso lo **sportello unico per l'immigrazione**.

Trascorsi 90 giorni dalla richiesta di nulla osta si può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanza diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti presentati allo sportello unico per l'immigrazione, provvista della data di presentazione. (art. 29 comma 8, D.Lgs. 286/1998).

1.6. DISPOSIZIONI CONTRO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 12

Nei confronti di coloro che favoriscono l'ingresso illegale degli stranieri nei territori dello Stato è prevista, qualora non siano riscontrati reati più gravi, la reclusione sino a tre anni e la multa fino a 15.000 euro per ogni persona; qualora l'ingresso illecito sia attuato al fine di trarre profitto anche indiretto è prevista la reclusione da quattro a 12 anni e la multa fino a 15.000 euro per persona; le pene sono ulteriormente aumentate nel caso di ingresso di più di cinque persone, la persona è sottoposta a trattamento inumano e degradante e pericoloso per la sua vita; qualora l'ingresso illecito sia attuato al fine dello sfruttamento della prostituzione o di minori da adibire ad attività illecite la pena è prevista la reclusione da cinque a 15 anni e la multa di 25.000 euro.

Al fine di contrastare l'immigrazione clandestina possono essere utilizzate navi della marina militare al fine di fermare, ispezionare ed eventualmente sequestrare navi adibite al trasporto illecito di stranieri. Tale azione può essere esercitata anche al di fuori dalle acque territoriali, nei limiti consentiti dalla legge e dagli accordi internazionali, anche dalle navi in servizio di polizia.

2. RESIDENZA, CARTA D'IDENTITÀ, CODICE FISCALE, PATENTE DI GUIDA, AUTOCERTIFICAZIONE, TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998, art. 6

2.1. ISCRIZIONE ANAGRAFICA E RESIDENZA

L'iscrizione anagrafica di un cittadino straniero regolarmente soggiornante avviene tramite la compilazione di un modulo disponibile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove lo straniero intende soggiornare.

Una volta ottenuta l'iscrizione anagrafica, possono essere richiesti tutti i documenti che sono di competenza dell'Ufficio Anagrafico ed in particolare la **carta d'identità** (non valida per l'espatrio) con la quale si ha accesso ai servizi sociali del Comune (assistenza sociale, iscrizione agli asili nido ecc.).

L'iscrizione anagrafica è un requisito indispensabile per il rilascio o la conversione della **patente di guida**.

□ **L'iscrizione anagrafica viene effettuata:**

- per nascita nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune dove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse;
- per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di altri comuni.

Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono tenuti a rinnovare la **dichiarazione di dimora abituale** nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, corredata dello stesso documento.

Le eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate dallo straniero al Questore competente per territorio entro 15 giorni.

□ **La cancellazione della residenza avviene:**

- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora;
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona sia risultata irreperibile, nonché per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

2.2. CARTA DI IDENTITÀ

La carta di identità serve a provare la identità della persona e vale per cinque anni: si richiede all'Ufficio Anagrafe in cui è stata prodotta l'iscrizione anagrafica.

E' importante tener presente che al rinnovo del permesso di soggiorno bisogna presentare copia del permesso rinnovato entro 60 giorni all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza.

□ **Documenti necessari:**

- passaporto;
- permesso di soggiorno;
- tre fotografie formato tessera 4x4 cm.

2.3. CODICE FISCALE

Il codice fiscale è costituito da una serie di lettere e numeri che servono a identificare una persona ai fini fiscali, nei documenti di lavoro e per pagare le tasse.

Tutti i cittadini residenti sul territorio devono avere il proprio codice fiscale.

□ **Dove si richiede?**

Va richiesto all'Ufficio Provinciale delle Imposte dirette, presentando passaporto e permesso di soggiorno.

2.4. PATENTE DI GUIDA

La patente di guida è l'abilitazione rilasciata per guidare automezzi e ciclo motori.

□ **Come si ottiene?**

Si ottiene con un esame che comprende anche una prova pratica di guida. Per informazione rivolgersi alla sede dell'ACI (Automobile Club Italia), oppure ad una qualsiasi Scuola Guida.

Se si ha già la patente di guida ottenuta nel Paese di origine, è possibile chiedere il riconoscimento della sua validità: è necessario chiedere informazioni alla propria Ambasciata, oppure presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

La **patente internazionale** va richiesta al proprio Paese d'origine e ha validità limitata; nel territorio italiano perde di validità dopo un anno di residenza.

2.5. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

In Italia si è tenuti a esibire i documenti (carta di identità, passaporto, permesso di soggiorno o carta di soggiorno, e anche la patente) a richiesta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani.

Se i documenti sono stati richiesti e si è in attesa del rilascio, bisogna conservare e portare con sé la ricevuta della domanda.

2.6. AUTOCERTIFICAZIONE

Una serie di certificati possono essere sostituiti con l'autocertificazione che consiste in una dichiarazione rilasciata dall'interessato sotto la sua responsabilità.

Il certificato di nascita, certificato di residenza, possono essere sostituiti per esempio da una autocertificazione, generalmente prodotta su moduli prestampati forniti dalle Amministrazioni (Legge n. 15 del 1968).

2.7. TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Nel caso in cui si ha un documento in lingua straniera che deve essere tradotto e legalizzato per l'Amministrazione italiana, bisogna rivolgersi alle rappresentanze italiane nei vari Paesi di origine del cittadino straniero.

Se il documento in lingua straniera è già in Italia bisogna rivolgersi presso il **Tribunale di Bolzano** dove esiste un albo dei **Traduttori ufficiali** o presso i **Mediatori interculturali**.

3. ASILO POLITICO E RIFUGIATI POLITICI E PERMESSI PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

3.1. ASILO POLITICO E RIFUGIATI POLITICI

La domanda di asilo può essere effettuata in due modi:

- direttamente alla polizia di frontiera;
- oppure presso le Questure.

Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione.

Entro 2 GIORNI dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro 15 GIORNI dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi 3 GIORNI.

Il questore fino alla definizione della procedura di riconoscimento del diritto di asilo rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo.

3.1.1. Presentazione della domanda di asilo

➤ Domanda di asilo presentata alla frontiera

- Presentazione della **domanda di asilo** alla polizia di frontiera (art 1 Legge n 39/90)
- Verifica delle condizioni ostative all'ingresso:

Le condizioni ostative all'ingresso:

1. Precedente riconoscimento in altro Stato;
2. Soggiorno in uno Stato terzo aderente alla Convenzione di Ginevra;
3. Precedente condanna in Italia ai sensi dell'art 380, commi 1 e 2 c.p.p., o appartenenti ad associazioni mafiose, dedite al traffico degli stupefacenti o organizzazioni terroristiche.

Respingimento alla frontiera:

La polizia di frontiera nel valutare la domanda di asilo può emanare il respingimento solo nei casi previsti dalle condizioni ostative.

Contro il respingimento alla frontiera è ammesso ricorso giurisdizionale (Art 1, comma 6, L 39/90).

➤ Domanda di asilo presentata alla Questura

E' possibile presentare domanda di asilo anche all'interno del Paese presso le singole Questure e la procedura è del tutto simile a quella che viene presentata alla frontiera.

Il trattenimento del richiedente asilo

Il richiedente asilo può essere trattenuto in Centri di identificazione per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato nei seguenti casi:

- a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello stato, presentando documenti risultati falsi.
- b) Per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili.
- c) In dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

Il trattenimento in centri di trattenimento temporaneo deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

- a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare.
- b) A seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

L'allontanamento non autorizzato da parte del richiedente asilo dai centri di identificazione equivale a rinuncia della domanda di asilo.

3.1.2. Ammissione alla procedura di asilo

La **Questura**:

- Raccoglie i dati sull'identità del richiedente e i documenti prodotti o comunque acquisiti d'ufficio;
- Verbalizza la domanda (**verbale ordinario** e "**formulario Dublino**");
- Rilascia un **permesso di soggiorno** per "**Convenzione Dublino**", 15/6/90" valido 1 mese, rinnovabile, *senza autorizzazione al lavoro e allo studio*;
- Verifica secondo la Convenzione di Dublino c/o Ministero dell'Interno:
 - la responsabilità dell'Italia, rilascio del permesso di soggiorno "per richiesta di asilo", 3 mesi rinnovabile, senza autorizzazione al lavoro e studio;
 - la responsabilità di altro Stato UE e trasferimento con "lascia passare" del richiedente asilo in tale Stato.
- Inoltra la documentazione alla **Commissione Territoriale** per il riconoscimento dello status di rifugiato;

3.1.3. Diritti del richiedente asilo

- Assistenza sanitaria, con iscrizione al S.S.N.;
- Corsi di lingua italiana/tedesca gratuiti, ove istituiti;
- Diritto all'istruzione scolastica obbligatoria per i minori;

- Possibilità di essere alloggiati presso strutture di accoglienza pubbliche, ove istituite dagli enti locali;

3.1.4. Commissione Territoriale

La Commissione Territoriale procede all'esame della domanda con:

- Audizione personale, "ove richiesta dal richiedente lo status", che ha la possibilità di esprimersi nella propria lingua con l'eventuale presenza di interprete
- Decisione in modo collegiale
- Obbligo di motivare la decisione

Protezione dei dati inerenti alla domanda di asilo: tutti gli atti relativi alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, sono sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dalla Legge n.241/1990 (Decreto Min. Interno n. 415/1994).

Le *decisioni* della Commissione territoriale possono essere:

- A. Riconoscimento dello status di rifugiato
- B. Diniego del riconoscimento dello status
- C. Diniego con raccomandazione, "*qualora ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario*", con riferimento all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/98 T.U. sull'immigrazione, la Questura rilascia un **permesso di soggiorno** per motivi **umanitari**, valido 1 anno, con autorizzazione al lavoro e studio.

3.1.5. Diritto di riesame e di ricorso giurisdizionale

1. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro 10 GIORNI, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione.

La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro 5 GIORNI dalla comunicazione della decisione.

2. L'eventuale **ricorso** avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 GIORNI anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.

Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione del rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

3.2. PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art.18

D.P.R. 394/1999 artt. 25, 26 e 27

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale riguarda il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

La *richiesta* del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

- dai **servizi sociali** degli enti locali o dalle **associazioni**, enti ed altri organismi iscritti nel registro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;
- dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

La Questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del **permesso di soggiorno per motivi umanitari**.

□ **Requisiti:**

- Il parere del Procuratore della Repubblica, nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo.
- Il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero.
- L'adesione dello straniero al medesimo programma.

Questo tipo di permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo. Il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Il permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi e può essere *rinnovato* per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è *revocato* in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dell'**istituto di pena**, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova

concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

4. CITTADINANZA

Leggi e regolamenti di riferimento:

Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 dal DPR n.572 del 12 ottobre 1993
DPR n.362 del 18 aprile 1994

La cittadinanza italiana può essere ottenuta nei seguenti modi:

- attribuzione automatica;
- benefici di legge;
- provvedimento amministrativo.

4.1. ATTRIBUZIONE AUTOMATICA

L'attribuzione automatica si ottiene:

- a titolo originario **per nascita** (criterio dello jus sanguinis – da genitore italiano);
- **transizione di diritto** (comunicatio juris): lo straniero che diventa cittadino italiano per naturalizzazione, trasmette automaticamente la cittadinanza italiana ai propri figli minori che, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza (i figli maggiorenni, che desiderino diventare italiani, devono ricorrere alla procedura della naturalizzazione).

4.2. CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

La richiesta della cittadinanza italiana da parte dello straniero non esclude una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

□ **Soggetti interessati:**

- straniero apolide
- straniero nato in Italia

Lo straniero apolide, il cui padre o madre o almeno uno dei nonni siano stati cittadini italiani per nascita.

□ **Requisiti:**

- prestare effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiarare preventivamente di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- ricoprire un impegno pubblico alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero e dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- risultare legalmente residente in Italia da almeno 2 anni al compimento del diciottesimo anno di età e dichiarare di voler diventare cittadino entro l'anno successivo.

Lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.

□ **Requisiti:**

Dichiarazione da effettuarsi presso il Comune di residenza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.

4.3. NATURALIZZAZIONE

La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Per matrimonio:

□ **Requisiti:**

- almeno 6 mesi di residenza legale in Italia dopo il matrimonio oppure almeno 3 anni dalla data del matrimonio;
- Status matrimoniale al tempo del decreto: secondo il Ministero dell'Interno il vincolo matrimoniale deve permanere fino all'emanazione del decreto ministeriale di cittadinanza. Secondo i pareri del Consiglio di Stato, è sufficiente che i requisiti siano esistiti anche se al momento della presentazione dell'istanza non sussistono più.

Organi di riferimento:

Questura (o autorità consolare, se all'estero)

Ministero dell'Interno: deve emanare, entro due anni il decreto di cittadinanza; in mancanza e dopo tale termine, l'interessato matura un diritto soggettivo e può ottenere dal giudice ordinario un provvedimento dichiarativo di cittadinanza;

Cause ostative: esistenza di precedenti penali gravi e di problemi per la sicurezza dello Stato. In questo caso il Ministero può respingere la domanda entro due anni. Una nuova istanza può essere ripresentata dopo 5 anni.

Ordinaria

Dipende da una valutazione discrezionale dell'amministrazione.

La richiesta di cittadinanza per naturalizzazione deve essere presentata al Commissariato del Governo per gli stranieri residenti in Provincia di Bolzano e per quelli delle altre Province bisogna rivolgersi alla Questura.

5. LAVORO

Per quanto concerne il lavoro distinguiamo i seguenti casi:

- il lavoro per quei cittadini stranieri che sono in possesso di permesso di soggiorno e sono già in Italia;
- il lavoro per quelli che sono ancora all'estero.

5.1 LAVORO PER I CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

5.1.1. Chi può lavorare?

Per poter lavorare o essere iscritti alle liste di collocamento, occorre avere un permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- famiglia, motivi familiari, ricongiungimento;
- asilo politico;
- protezione sociale (art.18 comma 5, D.Lgs. 286/98);
- studio e formazione professionale;
- affidamento (art. 32, comma 1, D.Lgs. 286/98).

I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, e motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1, D.Lgs. 286/98, possono essere utilizzati per ogni altro tipo di attività; i permessi di soggiorno per studio e formazione professionale consentono lo svolgimento di un attività lavorativa a tempo parziale (50%).

Solo chi è stato riconosciuto come rifugiato politico può lavorare in Italia, mentre non possono lavorare i richiedenti asilo.

Non è ammesso lavorare se il permesso di soggiorno è rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- turismo;
- richiesta di asilo politico;
- motivi religiosi;
- affari;
- cure mediche;
- giustizia.

L'attività lavorativa deve limitarsi a quanto specificamente autorizzato se il permesso di soggiorno è rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- attività sportiva;
- spettacolo;
- altri casi particolari ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 286/98.

5.1.2. Iscrizione all'Ufficio del lavoro

I lavoratori stranieri in cerca di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno possono iscriversi alle liste di collocamento che si trovano presso le sedi comprensoriali dell'Ufficio del Lavoro.

Per *iscriversi all'Ufficio del lavoro* è necessario presentarsi personalmente all'Ufficio del lavoro e consegnare i seguenti documenti:

- il permesso di soggiorno;
- il codice fiscale;
- eventuali titoli di studio e attestati professionali conseguiti in Italia.

Chi **perde il lavoro**, anche per dimissioni volontarie, può iscriversi nelle liste dell'Ufficio del lavoro per il residuo periodo di validità del permesso di soggiorno che, salvo per il lavoro stagionale, non può essere inferiore a sei mesi. (art. 22 comma 11, D.Lgs. 286/98).

L'iscrizione alle liste di collocamento e l'avviamento al lavoro sono consentiti solo con permesso di soggiorno non scaduto.

5.1.3. Categorie protette

Con sentenza della Corte Costituzionale - n. 454/1998 – sono stati attribuiti ai cittadini stranieri i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

5.1.4. Libretto di lavoro

Il **libretto di lavoro** viene consegnato ai cittadini stranieri solo dopo l'inizio del rapporto di lavoro. Se si possiede già un libretto, quando si è assunti lo si deve consegnare al datore di lavoro che lo conserva per tutta la durata del rapporto di lavoro.

L'ufficio che rilascia il libretto di lavoro per lavoratori extracomunitari è **l'Ispettorato del lavoro**.

Al termine del rapporto di lavoro il libretto si restituisce al lavoratore (Circ. M.L.P.S. n. 26/01).

5.1.5. Contratto di soggiorno lavoro e sportello unico per l'immigrazione

(art. 5 comma 3-bis e art 5 bis, D.Lgs. 286/1998)

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula, presso lo sportello unico per l'immigrazione, del **contratto di soggiorno per lavoro subordinato** fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e un prestatore di lavoro straniero.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve obbligatoriamente contenere:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge;
- b) l'impegno da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di origine.

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è sottoscritto dalle parti presso lo **sportello unico per l'immigrazione** dove ha sede l'impresa o dove si svolge l'attività lavorativa. Istituito in ogni provincia presso la prefettura - ufficio territoriale del governo lo sportello unico per l'immigrazione è responsabile dell'intero procedimento di assunzione di lavoratori stranieri subordinati: in provincia di Bolzano è molto probabile che tale sportello venga istituito presso l'ufficio del lavoro.

5.1.6. Conversione del permesso di soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno è subordinata al limite di quote annue qualitative e quantitative previste dal decreto flussi (art. 3 comma 4, D.Lgs. 286/1998).

Si possono convertire:

- i permessi di soggiorno per **studio** in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche stagionale e lavoro autonomo;
- i permessi di soggiorno per **lavoro stagionale**, rilasciati a chi ha fatto rientro nello Stato di provenienza dopo aver avuto un rapporto di lavoro stagionale, ed ha esercitato il diritto di precedenza per il rientro in Italia l'anno successivo, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e lavoro autonomo (Circ. M.L.P.S. 55/00);
- permessi di soggiorno per **motivi umanitari** e **protezione sociale**.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato non stagionale o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

5.2. LAVORO PER CHI VIENE DALL'ESTERO

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 22

Il datore di lavoro che voglia assumere a tempo determinato o indeterminato lavoratori stranieri residenti all'estero deve presentare allo **sportello unico per l'immigrazione** territorialmente competente:

- a) la **richiesta** nominativa di **autorizzazione al lavoro** o, nei casi in cui non abbia conoscenza del lavoratore straniero, richiesta "numerica" di per una o più persone iscritte nelle liste previste dall'art. 21 comma 5 del D.Lgs. 286/1998;
- b) idonea documentazione relativa alla **sistemazione alloggiativa** del lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, comprensiva di impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
- d) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Lo sportello unico per l'immigrazione per il tramite del centro per l'impiego (Ufficio del lavoro) territorialmente competente diffonde gli elementi essenziali dell'offerta del lavoro nei siti tradizionali ed informatici predisposti al fine di permettere ai lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari già presenti in territorio nazionale di presentare le proprie candidature.

Non oltre quaranta giorni dalla richiesta lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, il nulla osta al lavoro nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) limiti numerici, quantitativi e qualitativi, stabiliti ai fini della determinazione dei flussi di ingresso in base all'art. 21 del D.Lgs. 286/1998;
- b) non sia stata presentata alcuna domanda di assunzione da parte dei lavoratori nazionali o comunitari a seguito della diffusione per via telematica ad altri centri per l'impiego e sul sito Internet della richiesta nominativa o numerica di nulla osta per il lavoratore straniero;
- c) delle prescrizioni relative all'inoltro della richiesta di nulla osta e di quelle relative al contratto collettivo applicabile.

L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del suo rilascio.

Lo sportello unico per l'immigrazione trasmette, a richiesta del datore di lavoro, la documentazione agli uffici diplomatici e consolari che dopo gli accertamenti di rito (art. 22 comma 6, D.Lgs. 286/1998) provvedono a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato e il codice fiscale.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero deve recarsi allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta al lavoro per procedere alla firma del **contratto di soggiorno per lavoro subordinato**, che resta conservato presso lo sportello unico e trasmesso in copia all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego territorialmente competente.

5.2.1. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, utilizzate ai fini delle richieste di nulla osta numerico, sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Nello stabilire le quote di ingresso di lavoratori stranieri i decreti flussi in base all'art. 21 del D.Lgs. 286/1998 assegna quote preferenziali ai seguenti elenchi di lavoratori distinti per qualifiche professionali, tenuti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, che richiedono di lavorare in Italia:

- quelli di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza;
- quelli appartenenti agli Sati con i quali il Ministro Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso.

5.2.2. Lavoro stagionale.

(art. 24 del D.Lgs. 286/1998)

Il datore di lavoro o le associazioni di categoria che intendono realizzare contratti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori stranieri devono presentare richiesta nominativa allo **sportello unico per l'immigrazione** della provincia di residenza.

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, dopo dieci giorni e non oltre i venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'**autorizzazione al lavoro stagionale**, che ha validità da venti giorni a un massimo di nove mesi in corrispondenza del lavoro stagionale richiesto, nel rispetto del diritto di precedenza maturato. Il lavoratore stagionale che abbia rispettato le condizioni previste dal permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza del permesso, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro. Qualora se ne verificano le condizioni, lo stesso lavoratore può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Al lavoratore straniero stagionale che dimostri, inoltre, di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, con un unico provvedimento e qualora si tratti di lavori ripetitivi, un **permesso pluriennale per lavoro stagionale**, fino a tre annualità, di cui la durata annuale è corrispondente a quella usufruita nell'ultimo dei due anni precedenti; il relativo visto di ingresso è invece rilasciato annualmente (art. 5 comma 3-ter, D.Lgs. 286/1998).

5.3. DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI LAVORO IRREGOLARE

La legge 30 luglio 2002, n. 189 "*Modifica alla normativa di immigrazione e di asilo*", (GU n. 199 del 26.08.2002 - Supplemento Ordinario n. 173), all'articolo 33 prevede la **dichiarazione di emersione di lavoro irregolare** per le **colf** - collaboratori/collaboratrici familiari adibiti al lavoro domestico di sostegno alla famiglia - e **badanti** - persone che prestano assistenza a componenti della famiglia con patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

La legge 09.09.2002, n. 195, ha esteso la possibilità di legalizzare i lavoratori stranieri che prestano **lavoro subordinato in imprese individuali o societarie**.

Le nuove disposizioni prevedono che chiunque, nei tre mesi antecedenti al 10 di settembre del 2002 - data di entrata in vigore della nuova legge - ha occupato alle proprie dipendenze personale straniero adibendolo ad attività di colf o di badante oppure lavoratore subordinato, potrà regolarizzare la posizione denunciando l'esistenza del rapporto di lavoro, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Potrà essere regolarizzato un solo collaboratore familiare, mentre non sono previsti limiti né per coloro che assistono familiari affetti da patologie o handicap né per i lavoratori subordinati nelle imprese.

La dichiarazione di emersione di lavoro irregolare è presentata agli **uffici postali**, a partire dal 9 settembre del 2002, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- generalità del datore di lavoro e una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, nel caso di cittadino straniero, la regolarità della sua presenza in Italia;
- generalità e nazionalità dei lavoratori occupati;
- indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- indicazione della retribuzione convenuta che non deve essere inferiore al contratto nazionale delle colf.

Alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di pagamento del trimestre contributivo forfettario corrispondente al lavoro dichiarato, stabilito in € 330 per colf e badanti e € 800 per tutte le altre categorie di lavoratori stranieri irregolari;
- copia dell'impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. 286/1998;
- certificazione medica della patologia o handicap del componente della famiglia a cui il/la badante è destinato.

Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare lo **sportello polifunzionale** per l'immigrazione, istituito presso il Commissariato del governo – mentre nel resto di Italia al pari dello sportello unico per l'immigrazione è istituito presso la prefettura - ufficio territoriale del governo – verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e il questore verifica se sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione da parte del questore di assenza dei motivi ostativi del rilascio del permesso di soggiorno, lo sportello polifunzionale convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno nelle forme e nelle condizioni previste dalla dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile se è data prova della continuità e regolarità del rapporto di lavoro. La mancata stipula del contratto di soggiorno comporta la decadenza del permesso di soggiorno e l'archiviazione del relativo procedimento.

Le misure di emersione del lavoro irregolare non sono applicabili ai prestatori d'opera stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso:

- provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in un paese dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli artt. 380 e 381 codice procedura penale per i quali è previsto l'arresto, rispettivamente obbligatorio o facoltativo, in flagranza.

5.4. LAVORO AUTONOMO

I cittadini stranieri possono svolgere in Italia un lavoro autonomo senza richiesta di reciprocità: sono escluse quelle attività che la legge riserva esplicitamente ai cittadini italiani.

E' anche prevista la possibilità di costituire società di capitali o di persone, di accedere a cariche societarie, nonché di costituire cooperative.

Per svolgere un'attività di lavoro autonomo:

- bisogna iscriversi agli albi o registri eventualmente istituiti per i relativi esercenti (Camera di commercio, ecc.);
- per alcune attività sono richiesti requisiti professionali specifici;
- per altre attività sono necessarie autorizzazioni rilasciate da vari Enti (esempio: Comune, ASL, Provincia, ...);
- per tutte le attività è comunque necessario aprire una **partita IVA** e rivolgersi all'Ufficio Imposte Dirette.

Per avere informazioni più dettagliate bisogna rivolgersi alla consulenza specifica delle differenti Associazioni di categoria e alla Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Bolzano.

5.5. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: ASSEGNI FAMILIARI, PENSIONI

5.5.1. Assegni familiari

L'**assegno per il nucleo familiare** previsto per il sostegno della famiglia, spetta a quasi tutti i lavoratori quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.

Tale assegno spetta anche alle famiglie dei lavoratori stranieri.

L'interessato deve presentare la domanda compilata su modulo prestampato in distribuzione presso l'INPS:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente è un lavoratore dipendente, non agricolo, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari;
- alla sede dell'INPS, in tutti gli altri casi.

□ **L'assegno viene pagato:**

- dal datore di lavoro ai lavoratori in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. Lo stesso chiede poi il rimborso delle somme pagate all'INPS;
- direttamente dall'INPS a colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc.

□ **Chi fa parte del nucleo familiare?**

- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, viventi a carico di ascendenti diretti;

- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:
 - siano orfani di entrambi i genitori;
 - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo familiare anche se:

- non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori, per i quali è richiesta la convivenza);
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).

Per corrispondere l'assegno per il nucleo familiare ai figli di separati, di divorziati e per alcune delle categorie sopraelencate, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'INPS.

5.5.2. Pensioni

I lavoratori dipendenti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, collaboratori domestici e lavoratori a domicilio, sono obbligatoriamente assicurati presso l'INPS contro i rischi della invalidità, vecchiaia e superstiti.

La legge 335 del 1995 ha cambiato profondamente il sistema pensionistico italiano, introducendo, fra l'altro, il criterio contributivo di calcolo dell'importo delle pensioni - basato sull'importo dei contributi versati, e rivalutati, nel corso della vita lavorativa -, e ha modificato i requisiti di anzianità.

Le categorie di pensione dell'INPS sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione ai superstiti.

Per ottenere la pensione è necessario presentare la domanda all'INPS, o tramite patronato che assistono gratuitamente i lavoratori.

6. ASSISTENZA SANITARIA

Leggi e regolamenti di riferimento:

Secondo la **Costituzione** italiana l'assistenza sanitaria è un diritto da salvaguardare in tutte le fasi della vita (**art. 32**).

Tutti i cittadini stranieri, regolarmente residenti sul territorio, hanno diritto all'uso dei servizi socio-sanitario con "piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani" (**L.943/86 art. 1**).

6.1. ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.)

Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che si occupa della salute dei cittadini comprende le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere.

Le A.S.L. si occupano della salute dei cittadini e sono presenti su tutto il territorio nazionale. Ogni zona di residenza è dunque servita da una A.S.L.

Le Aziende Sanitarie della Provincia di Bolzano sono 4: Azienda Sanitaria di Bolzano, di Bressanone, di Brunico e di Merano.

Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario **isciversi al S.S.N.** L'iscrizione si fa presso l'A.S.L. competente della zona in cui si risiede. Agli iscritti si rilascia la **tessera sanitaria** che ha la stessa durata del **permesso di soggiorno**.

Con la tessera sanitaria si ha diritto a tutti servizi di cura prestati dalla struttura pubblica.

L'iscrizione al S.S.N. è **obbligatoria** per tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di lavoro, familiari, per asilo politico, richiesta d'asilo, per asilo umanitario, per attesa adozione, per affidamento e per attesa cittadinanza.

L'iscrizione è **facoltativa** per tutti gli stranieri aventi regolare documentazione per il soggiorno in Italia, essi hanno comunque l'obbligo di stipulare una polizza tramite le **compagnie assicurative**, o mediante iscrizione volontaria al S.S.N. contro il rischio di infortunio, malattie o maternità.

Per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio il contributo annuo è di 170,44 €; per tutti gli altri è di 387,35 €.

□ **Per l'iscrizione occorre presentare:**

- Certificato di residenza;
- Permesso di soggiorno (in originale);
- Codice fiscale;
- Dichiarazione del datore del lavoro (per i lavoratori dipendenti);
- Modello 740 (per i lavoratori autonomi);
- Dichiarazione del datore di lavoro e l'ultimo versamento I.N.P.S. (per i collaboratori domestici);
- L'iscrizione al collocamento (se disoccupati).

□ **Scadenza della tessera sanitaria:**

Alla scadenza della tessera sanitaria bisogna ripresentare tutti i documenti.

Anche gli **stranieri irregolari** che non hanno il permesso di soggiorno hanno diritto di essere assistiti gratuitamente:

- per cure urgenti;
- per cure specialistiche o essenziali negli Ospedali;
- per operazioni urgenti e gravi.

È importante che sulla richiesta della presentazione del paziente il medico scriva **urgente!**

1. al Pronto Soccorso per le emergenze;
2. ai Dispensari di Igiene Sociale per la prevenzione e cura delle malattie infettive (esempio: Tubercolosi, Epatite, Sifilide ecc.) le vaccinazioni;
3. ai Consultori Familiari è garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità.

□ **Scelta del medico curante:**

Contemporaneamente alla iscrizione al S.S.N. occorre effettuare la scelta del medico generico e, per i bambini da 0 a 14 anni, del pediatra di base.

Il **medico generico** deve effettuare gratuitamente le seguenti prestazioni:

- visite ambulatoriali e domiciliari nei casi in cui l'ammalato non possa raggiungere, per gravi motivi di salute, l'ambulatorio;
- prescrizioni di farmaci;
- richieste di visite, di esami specialistici e di ricoveri ospedalieri;
- certificazioni obbligatorie ai fini della ammissione alla scuola dell'obbligo;
- certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche richieste dalla scuola;
- richieste di trasporto in ambulanza;
- **certificato di malattia**, ovvero di incapacità temporanea al lavoro.

6.2. MATERNITÀ E INFANZIA

Alla donna in gravidanza sono garantiti gratuitamente tutti gli esami medici ritenuti importanti.

□ **Da chi si può essere seguiti?**

Il **Consultorio Familiare** è il luogo più adatto e sicuro per aiutare la donna in gravidanza e seguire lo sviluppo dei bambini.

La donna senza permesso di soggiorno, durante il periodo di gravidanza, non può essere **espulsa**; esiste anche la possibilità di ottenere un piccolo sussidio economico-sociale rivolgendosi all'assistenza sociale dei comuni.

Nei primi mesi di gravidanza è molto importante fare alcune analisi per la salute del bambino e della madre: si tratta di test gratuiti.

Tra gli esami medici è consigliabile fare il test per il virus dell'**HIV (AIDS)**: è importante sapere che il test è gratuito e anonimo, per tutte le persone.

La gravidanza di una donna sieropositiva presenta il rischio di trasmissione del virus anche al bambino. In ogni caso, per sottoporre una persona ad un test dell'AIDS bisogna avere il suo consenso.

6.2.1. Infanzia: scelta del pediatra di base

Il **pediatra di base** è lo specialista che si occupa della tutela dell'infanzia e della età evolutiva sino ai 14 anni.

Il pediatra di base oltre alle prestazioni di medicina generale effettua:

- controllo regolare dello sviluppo psico-fisico del bambino;
- effettua i bilanci di salute secondo il programma riportato sul **libretto blu**, ovvero sul libretto sanitario infantile consegnato alla nascita;
- visita periodicamente i bambini anche quando non sono malati.

E' importante che i genitori si attengano scrupolosamente alle indicazioni e istruzioni riportate nel libretto blu e portare al pediatra di base tutta la documentazione e i certificati delle vaccinazioni del paese di provenienza.

6.2.2. Vaccinazioni obbligatorie

Per i bambini presenti sul territorio italiano sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni:

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA IN ITALIA		
Età	Vaccino	Dosi
Durante il 2°-3° mese	Difterite/tetano/polio orale/epatite B	1 ^a dose
Durante il 2°-3° mese	Difterite/tetano/polio orale/epatite B	2 ^a dose
Durante il 2°-3° mese	pertosse	3 ^a dose
Durante il 2°-3° mese	Difterite/tetano/polio orale/epatite B (morbillo, rosolia, parotite)	3 ^a dose
Dal 15° mese		
Durante il 3° anno	Polio orale	4 ^a dose
Durante il 6° anno	Difterite/tetano	1° richiamo*
Durante il 12° anno	Epatite B(per i ragazzi non vaccinati nel 1° anno di vita) morbillo,rosolia, parotite	

*per *richiamo* si intende tutte e quattro le dosi elencate.

6.2.3. Assegni di maternità

Gli assegni familiari sono di due tipi:

- assegno di maternità di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige;
- assegno di maternità di competenza dell'INPS.

Assegno di maternità di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige:

Secondo la legge n. 488/99 – Legge finanziaria del 2000 – l'assegno di maternità deve essere concesso anche alle donne straniere se in possesso di carta di soggiorno e non sono in possesso di alcuna tutela economica della maternità.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio donne e gioventù della Ripartizione Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano entro 6 mesi dalla data del parto.

Assegno di maternità di competenza dell'INPS:

Le donne straniere lavoratrici in possesso di carta di soggiorno e che hanno versato i contributi per la tutela previdenziale obbligatoria per la maternità, possono richiedere all'INPS l'assegno di maternità.

L'assegno di maternità dell'INPS non è cumulabile con quello del Comune.

6.3. CONTRACCEZIONE

La contraccezione è l'insieme dei modi per evitare gravidanze indesiderate. Il miglior modo per ottenere informazioni complete sulla contraccezione è rivolgersi ad un **consultorio familiare**.

Perché?

1. è gratuito;
2. viene offerto un sostegno di vario tipo: sanitario, sociale e psicologico;
3. è anonimo e non chiedono documenti.

6.4 INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

La donna che desidera interrompere la gravidanza è tutelata dalla legge; l'aborto è tutelato in questi casi:

- se fatto all'ospedale pubblico;
- solo durante le prime 12 settimane da quando si rimane incinta.

La donna che decide di abortire può rivolgersi al **consultorio familiare**, all'ospedale o alla clinica o chiedere consiglio al proprio medico.

Per interrompere la gravidanza è necessaria una prescrizione sanitaria di un medico; meglio se fatta presso il Consultorio Familiare.

Per le minori di 18 anni, il consultorio chiederà il permesso legale.

Casi particolari:

Passato il terzo mese di gravidanza è praticamente impossibile abortire legalmente: chi lo pratica è severamente punito dalla legge.

Un **aborto clandestino** può provocare gravi conseguenze per la salute e, in casi particolari, sterilità permanente.

Se al momento della nascita la donna **non desidera tenere il bambino** può lasciarlo all'ospedale; il bimbo potrà essere dato in **adozione** ad una famiglia che lo farà crescere come proprio figlio, nel pieno rispetto dell'anonimato della madre naturale e della nascita.

Se invece la donna non lo può tenere ma desidera che sia suo figlio può chiedere che venga dato in **affido** e potrà riaverlo quando le sue condizioni di vita saranno migliorate.

6.5 CONSULTORI FAMILIARI

Presso ogni Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) funzionano i consultori familiari che hanno il compito di assistere gratuitamente tutte le donne in gravidanza, anche se non hanno il permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età.

Nel consultorio vengono svolte attività individuali, di coppia e di gruppo. In particolare vengono offerti i seguenti servizi:

- assistenza alla salute della donna in gravidanza (assistenza ostetrico-ginecologica, corsi di preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità ecc.);
- assistenza alla donna che decide di interrompere la gravidanza, in base alla legge 194/78;
- assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità;
- assistenza e consulenza per la sicura e consapevole contraccezione;
- prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile;
- assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e sociali riguardanti il rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza, il parto, la sessualità, ecc.;
- mediazione familiare;
- assistenza e consulenza per le problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia;
- informazioni su adozioni e affidamento;
- assistenza sanitaria ai bambini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- vaccinazione antirubeolica (contro la rosolia) nelle donne in età fertile;
- controlli gratuiti preconcezionali.

Presso il consultori si possono richiedere tutte le prestazioni sopra elencate recandosi di persona oppure prendendo un appuntamento telefonicamente.

Tutte le prestazioni sono gratuite e non è necessaria la richiesta del proprio medico curante.

6.6. DISTRETTI SANITARI

Ogni azienda sanitaria locale si suddivide territorialmente in Distretti Sanitari, che sono le più piccole unità organizzative dell'ASL, con il compito di garantire alla popolazione sul territorio sia la prevenzione collettiva e individuale, che l'assistenza sanitaria di primo grado.

Il distretto sanitario rappresenta l'articolazione territoriale dell'ASL è il luogo ove vengono erogate talune prestazioni mediche, infermieristiche e amministrative.

Il distretto è interlocutore unico del cittadino e della comunità, offre risposte globali e dimensionate a bisogni complessi, sociali, sanitari e di integrazione lavorativa.

Nel distretto si accede sia a prestazioni di tipo sanitario che di tipo sociale: costituisce, quindi, un unico punto di riferimento per bisogni diversi.

7. ASSISTENZA SOCIALE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 41
Legge provinciale n. 13 del 30.04.91
Legge provinciale n. 16 del 11.11.97
D.P.G.P. n. 30 del 11.08.2000

In Alto Adige la competenza primaria in materia di assistenza sociale è, ai sensi dello Statuto di Autonomia, propria della **Provincia Autonoma di Bolzano**.

7.1 ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI: COMUNITA' COMPRENSORIALI E AZIENDA DEI SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO

Con Legge Provinciale n. 13 del 30 aprile 1991 la Provincia Autonoma di Bolzano ha delegato la gestione diretta dei servizi sociali ai Comuni i quali a loro volta l'hanno subdelegata alle **Comunità Comprensoriali**, enti di diritto pubblico che riuniscono più Comuni presenti su uno stesso territorio. Sul territorio della città di Bolzano la gestione di tutte le funzioni assistenziali è stata affidata dal Comune **all'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB)**, ente previsto dalla Legge Provinciale n. 16 del 11 novembre 1997.

L'AZIENDA DEI SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO

Dal 1° gennaio del 1999 opera sul territorio della città di Bolzano un unico Ente per la gestione dei servizi sociali: l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (A.S.S.B.), che è un ente strumentale della Città di Bolzano con personalità giuridica propria ed autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile. L'Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, al pari delle Comunità Comprensoriali, cura, mediante interventi di promozione, mantenimento e recupero, il benessere dei cittadini presenti nel comune di Bolzano, mantenendone l'autonomia personale e familiare. Gestisce quindi sul territorio della città di Bolzano i servizi sociali, in particolare, nelle seguenti **aree di intervento**:

- giovani;
- famiglie;
- anziani;
- persone con handicap;
- persone con disagio psichico;
- persone in situazione di disagio sociale.

Gli **ambiti di intervento** dell'Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano sono i seguenti:

- assistenza economica di base;
- assistenza a domicilio (cura e igiene della persona, servizio pasti a domicilio);
- servizio sociale (assistenti sociali per minori, adulti e anziani che vivono una situazione di disagio);
- asili nido;

- consultori familiari;
- servizi per donne che hanno subito violenza
- spazio giovani – “subway”;
- case di riposo e centro di degenza;
- centri diurni e servizi mensa per anziani;
- soggiorni climatici per anziani non autosufficienti;
- servizi residenziali e strutture occupazionali per persone con handicap o con disagio psichico;
- strutture e servizi per prima accoglienza ai cittadini stranieri, campi nomadi per sinti e rom, servizi per alcol- e tossicodipendenti con gravi problemi sociali, case di accoglienza per uomini e donne senza fissa dimora;
- domicilio di soccorso.

7.2 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il distretto socio-sanitario è il primo punto di riferimento per tutti i cittadini di un territorio specifico (nella città di Bolzano esso coincide con il quartiere) per la soddisfazione dei bisogni di tipo sociale e sanitario.

□ Offre:

- informazioni e consulenza sui servizi sociali e sanitari;
- prestazioni sociali e sanitarie che possono essere erogate nella sede del distretto, a casa degli utenti o in altre strutture presenti sul territorio.

Possono rivolgersi al distretto tutte le persone che abitano sul territorio di competenza, ovvero a Bolzano nel quartiere.

Nel distretto, attraverso il lavoro integrato di un'équipe di professionisti (assistenti sociali, educatori, operatori di assistenza economica, medici, infermieri, terapisti riabilitativi, ecc.), vengono offerte prestazioni sanitarie e sociali sulla base di un progetto globale di intervento sulla persona.

7.3 SERVIZI DISTRETTUALI

7.3.1 Servizio informazioni

Nel distretto socio-sanitario si trova il *servizio informazioni* che fornisce tutte le notizie relative alle prestazioni erogate, orari, numeri telefonici e persone di riferimento.

Il servizio informazioni offre le seguenti prestazioni:

- accettazione nella sede di distretto;
- prima informazione ai cittadini;
- invio ai vari servizi distrettuali;
- informazione sulle prestazioni dei singoli servizi;
- condizioni e modalità di accesso alle prestazioni;
- aiuto personalizzato e prima consulenza;
- rilascio di modulistica;
- rilascio di materiale informativo.

7.3.2. Servizi di prestazione economica

Il servizio di prestazione economica consiste nell'erogazione di somme di denaro a famiglie e singoli che si trovano in situazione di particolare difficoltà.

Le erogazioni riguardano:

- **reddito minimo di inserimento**, ossia somme di denaro erogate per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita come vitto e alloggio; chi usufruisce di questa prestazione può ottenere anche la certificazione per **l'esenzione dal ticket** sanitario;
- prestazioni specifiche, ossia erogazione di denaro per far fronte, in circostanze particolari di vita, a spese straordinarie che determinano situazioni di emergenza individuale o familiare;
- rimborso spese per l'utilizzo del telesoccorso;
- contributi a persone anziane per le spese di installazione del telefono;
- contributo a persone in situazione di handicap per acquisto e/o adattamento automezzi, rimborso spese di trasporto, acquisto fax e/o dispositivo telefonico per sordomuti;
- copertura parziale o totale delle spese di affidamento familiare o a favore di istituti e comunità per minori a seguito di specifico intervento del servizio sociale di base;
- erogazioni di somme di denaro a favore di famiglie come contributo per l'assistenza dei loro bambini fino a tre anni di età - presso assistenti domiciliari d'infanzia (Tagesmütter).

Alla domanda di corresponsione di prestazioni economico-sociale deve essere allegata oltre alla documentazione relativa alla situazione economica del richiedente (ultima dichiarazione dei redditi disponibile, buste paga recenti), tutti i documenti necessari in relazione al tipo di richiesta che si presenta.

7.3.3 Servizio di assistenza sociale

Il servizio di assistenza sociale interviene per risolvere situazioni di difficoltà costruendo insieme all'utente percorsi di aiuto; la richiesta di intervento del servizio può essere inoltrata direttamente dall'interessato, dai suoi familiari, da conoscenti ed amici, da enti o associazioni.

Le prestazioni previste sono:

- assistenza e consulenza sociale a famiglie e singoli con interventi per il superamento di problematiche sociali;
- informazione ed aiuto nell'accesso a servizi e strutture che si occupano di minori e famiglie;
- affidamento familiare o extrafamiliare di minori presso famiglie, istituti o comunità alloggio;
- valutazione sociale per ammissioni in casa di riposo e centro di degenza.

Il servizio è **gratuito**.

7.3.4. Servizio di assistenza pedagogica e educativa

Il servizio si rivolge a tutti cittadini e a quelle persone, che per motivi personali, familiari ed ambientali necessitano di aiuto e di sostegno per lo sviluppo della propria personalità.

Il servizio offre le seguenti prestazioni:

- accoglienza ed ascolto;
- sostegno, programmazione e attuazione di interventi atti a prevenire i problemi di carattere sociale;
- informazioni in merito ai servizi sociali privati e pubblici, associazioni ed altre iniziative offerte nel territorio del distretto;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica per l'inserimento e l'integrazione sociale;
- sostegno alle famiglie attraverso la consulenza e la collaborazione con i vari servizi, pubblici e privati;
- consulenza e sostegno in merito a manifestazioni per il tempo libero per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone socialmente svantaggiate;
- organizzazione e costituzione di gruppi di volontari e di auto-aiuto;
- educazione a domicilio.

Le prestazioni offerte sono **gratuite**.

7.3.5. Servizio di assistenza al posto di lavoro

Cura e predispone progetti di inserimento lavorativo, in accordo con il Servizio di inserimento lavorativo della Provincia Autonoma di Bolzano, di persone con ritardo mentale, con problemi psichici e comportamentali, con problemi di dipendenza.

Il servizio è **gratuito**.

7.3.6. Servizi di aiuto domiciliare

Il servizio consiste nell'erogazione di prestazioni direttamente a casa dell'utente e/o presso i centri diurni per anziani con l'obiettivo di prevenire il ricovero presso strutture assistenziali e residenziali.

Può essere richiesto da persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica, non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno.

Il servizio è offerto da assistenti geriatriche e/o ausiliari socio-assistenziali.

Il servizio è a pagamento e l'importo varia in base al reddito del richiedente.

8. CASA E ALLOGGIO

8.1. ALLOGGI IN AFFITTO

Per cercare una casa in affitto esistono diverse strategie, le più praticate sono:

- consultare i giornali che contengono annunci immobiliari;
- rivolgersi ad un'agenzia immobiliare.

In tutti i casi, una volta che è stata trovata la casa bisogna stipulare il contratto di affitto e, successivamente, depositarlo all'Ufficio del Registro.

All'atto della stipula del contratto di locazione vengono generalmente versate tre mensilità di anticipo come **cauzione** per pagare gli eventuali danni causati nel corso della locazione. La cauzione viene rimborsata al termine del periodo di locazione se la casa viene consegnata nelle condizioni in cui era stata affittata.

Per quanto concerne i lavoratori delle aziende industriali, la cooperativa sociale **Temporary Home** ha firmato con **l'Associazione Industriali** della provincia di Bolzano un protocollo di intesa per cercare adeguate soluzioni abitative da utilizzare per l'alloggio/posti letto di lavoratori non residenti dipendenti dalle stesse aziende.

Ulteriori informazioni sono da richiedere:

Temporary Home, tel. 0471 279803, e-mail: legacoopbund.35@tin.it

8.2. ALLOGGI SOCIALI

Leggi e regolamenti di riferimento:

Legge provinciale n. 13 del 17 .12.1998 art.100

Gli alloggi popolari sono concessi dall'IPES (Istituto Per l'Edilizia Sociale), in base al requisito indispensabile di almeno cinque anni di residenza o di lavoro in provincia di Bolzano.

L'IPES, a seguito di domanda, provvede a inserire nella **graduatoria** dei richiedenti e assegna gli alloggi in base alle disponibilità.

La graduatoria viene esposta presso gli uffici dell'IPES e del Comune, con l'indicazione del punteggio ottenuto dal richiedente.

Il **ricorso** alla graduatoria deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione per l'assegnazione entro 60 giorni.

La graduatoria definitiva viene resa pubblica.

Alla **domanda** da presentare all'IPES bisogna allegare:

- copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- dichiarazione del datore di lavoro;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Legge provinciale n. 13 del 17.12.1998 art. 99).

Avvertenza: le domande per l'assegnazione degli alloggi sociali devono essere presentate o rinnovate nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno.

È possibile rivolgersi anche agli Uffici di Edilizia Abitativa dei rispettivi comuni di residenza: generalmente i requisiti richiesti dai comuni sono gli stessi richiesti da parte dell'IPES.

8.3. SUSSIDIO CASA

Leggi e regolamenti di riferimento:

Legge provinciale n.13 del 17.12.98 art. 91

Il sussidio casa può essere richiesto dai cittadini titolari di un contratto di locazione.

La *domanda* per il sussidio casa va presentata all'IPES o al Comune di residenza, allegando la seguente documentazione:

- fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- fotocopia della carta di identità;
- fotocopia del contratto di locazione registrato ed eventualmente fotocopia del pagamento dell'imposta di registro;
- dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- la licenza d'uso dell'alloggio in affitto (da ritirare presso l'Ufficio tecnico del comune di residenza);
- attestato di pagamento dell'affitto;
- planimetria dell'alloggio occupato da ritirare presso l'Ufficio Tavolare del comune;
- certificato di alloggio non convenzionato (contratto stipulato prima di 08.1999), si può ritirare presso l'Ufficio Tavolare del comune o autocertificazione del proprietario;
- marca da bollo da 10,33 €;
- eventuale sentenza di separazione o divorzio.

NOTA: per il sussidio casa non servono i 5 anni di residenza o di lavoro nella provincia di Bolzano; è necessario avere il contratto d'affitto.

8.4. CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA E CASE ALBERGO

Leggi e regolamenti di riferimento:

Legge n. 40/98 art. 98 co.4

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere ad **alloggi di prima accoglienza** o **casa albergo** collettivi e privati, finalizzati ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa, gratuita o a pagamento, nell'attesa di trovare un alloggio in via definitiva.

8.5. ACQUISTO DELLA CASA

Leggi e regolamenti di riferimento:

Legge provinciale n. 13 del 17.12.1998 art. 45 e art. 58

Per essere ammessi alle agevolazioni dell'edilizia provinciale per l'acquisto di abitazioni i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- essere residenti da almeno cinque anni o avere il posto di lavoro nella provincia di Bolzano;
- non essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto di un alloggio;
- non essere componente di una famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per l'acquisto o la costruzione di una abitazione, salvo il caso di costituzione di una nuova famiglia;
- non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziate dall'art. 58 della L.P. 13.

Chi volesse acquistare una casa può sempre consultare gli annunci immobiliari dei giornali, oppure rivolgersi alle agenzie immobiliari.

Per contrarre un **mutuo** ci si può rivolgere agli istituti bancari.

In caso di redditi bassi è possibile contrarre un mutuo ad interesse agevolato dalla Provincia di Bolzano, presentando la domanda all'Ufficio Promozione Edilizia Abitativa: l'età minima per accedere al mutuo provinciale è di anni 23.

9. ISTRUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 artt. 37, 38 e 39

9.1. ISCRIZIONI SCOLASTICHE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 38

In Alto Adige la competenza in materia scolastica è della Provincia Autonoma di Bolzano sulla base dello Statuto di Autonomia che prevede specifiche norme di attuazione in merito all'istruzione, all'ordinamento scolastico e all'uso della lingua. Come nel resto del territorio nazionale anche la scuola dell'Alto Adige rispetta i principi costituzionali, le norme legislative e gli accordi internazionali relativi al diritto all'istruzione ed alla formazione.

Nella provincia di Bolzano sono presenti tre gruppi linguistici: italiano, tedesco e ladino e ognuno può esprimersi in una di queste lingue. Esistono pertanto scuole in lingua italiana, tedesca e ladina.

I minori stranieri presenti sul territorio provinciale hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'**obbligo scolastico**: si tratta del diritto di frequentare un ciclo scolastico di nove anni e viene assolto col compimento del 15 anno di età. Nella Provincia Autonoma di Bolzano gli ultimi due anni di obbligo scolastico possono essere assolti anche nelle scuole della Formazione Professionale.

L'**iscrizione scolastica** può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Le disposizioni legislative più recenti stabiliscono che:

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione.
- I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa (quella immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età) tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
 - c) del corso di studi precedentemente seguito;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto.
- Il Collegio dei Docenti propone la distribuzione degli alunni stranieri su varie classi per evitare che si formino alcune con presenza straniera predominante.
- Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi

individualizzati o per gruppi di alunni, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca possono essere attivati corsi intensivi nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

- Il Collegio dei Docenti propone i criteri e le modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie straniere, anche avvalendosi dell'opera di mediatori culturali qualificati.
- Il Consiglio di circolo e d'Istituto promuove intese con le associazioni straniere e con le associazioni di volontariato allo scopo di stipulare convenzioni ed accordi per attivare progetti di accoglienza e iniziative di educazione interculturale.

Se all'atto della iscrizione i minori stranieri sono **privi di documentazione** anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

Per l'iscrizione degli alunni stranieri alla scuola dell'obbligo si applicano anche le disposizioni in materia di **vaccini obbligatori**, salvo le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata dal medico dell'A.S.L.

9.2. ASILO NIDO

L'asilo nido accoglie i bambini dai tre mesi fino a tre anni.

Le iscrizioni avvengono presso l'Ufficio Asili Nido del Comune dove si risiede (Ufficio Servizi alla Famiglia dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano) e vengono generalmente ricevute nel mese di maggio.

L'accesso al servizio dell'asilo nido è subordinato alla disponibilità dei posti e sulla base di apposite graduatorie: hanno precedenza i bambini le cui mamme svolgono lavoro dipendente.

I bambini possono essere affidati al nido per l'intera giornata, oppure per una parte di essa, e usufruire di un servizio mensa. Se i bambini seguono un'alimentazione che prevede l'assenza di alcuni cibi, si può farne richiesta alle educatrici.

La retta è determinata in base alla situazione economica della famiglia.

Esistono inoltre asili nido privati o gestiti da apposite cooperative

- vedasi Servizi distrettuali Prestazioni economiche -.

9.3. SCUOLA MATERNA

Nella scuola materna sono ammessi bambini dai tre ai cinque anni, con o senza permesso di soggiorno.

Le scuole materne possono essere comunali o private; sono aperte, generalmente, da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì e si trovano in tutti i Comuni della provincia.

L'iscrizione avviene direttamente nella scuola materna prescelta e si effettua generalmente in due tempi:

- entro febbraio si effettua una preiscrizione;

- a giugno si effettua l'iscrizione ufficiale presentando i certificati richiesti (residenza e vaccinazione).

La frequenza è gratuita: sono a pagamento la mensa e l'eventuale utilizzazione del trasporto.

9.4. SCUOLA ELEMENTARE

La scuola elementare è frequentata da bambini/e da 6 a 10, con o senza permesso di soggiorno.

Per iscrivere i figli bisogna rivolgersi presso le Segreterie della Direzione Didattica prescelta.

La scuola è obbligata ad accettare le iscrizioni dei minori stranieri in qualsiasi periodo dell'anno in base all'arrivo del bambino.

L'**orario** delle lezioni varia da scuola a scuola: alcune adottano un calendario settimanale con chiusura al sabato, altre hanno uno o due rientri pomeridiani: Alcune classi adottano il tempo pieno (40 ore settimanali, mensa compresa).

Gli alunni possono seguire l'insegnamento della **religione** oppure seguire un'attività alternativa; per chiedere l'esonero dall'insegnamento della religione i genitori devono compilare e sottoscrivere un apposito modulo.

Oltre agli insegnamenti delle varie discipline la scuola offre, al pomeriggio, **corsi di recupero**, di **sostegno** compiti e varie **attività sportive** o **creative**.

Per facilitare la comunicazione fra scuola e famiglie e per creare un clima di collaborazione, durante l'anno scolastico, sono previste **udienze** generali e singole, Consigli di classe, **riunioni** aperte a tutti i genitori.

Le scuole si avvalgono della presenza di **mediatori linguistico-culturali** che facilitano la comunicazione e la relazione fra i sistemi educativi e le famiglie.

La frequenza scolastica e i libri di testo sono gratuiti; mentre il servizio mensa scolastica è a pagamento in base del reddito della famiglia.

Al termine del quinto anno di frequenza gli alunni devono affrontare un esame di licenza elementare per potersi iscrivere alle scuole medie.

9.5. SCUOLA MEDIA INFERIORE

I/le ragazzi/e da 11 a 14 anni, con o senza permesso di soggiorno, devono iscriversi alla Scuola Media Inferiore.

Normalmente l'iscrizione alla prima classe della scuola media inferiore avviene dopo il superamento dell'esame di "*licenza elementare*" o presentando titolo equivalente conseguito nel Paese di origine; in mancanza di titoli si viene ammessi con riserva alla classe corrispondente all'età.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato e l'orario scolastico varia a seconda delle caratteristiche della scuola e del suo **Piano dell'Offerta Formativa**, da 33 a 39 ore settimanali, con uno o due rientri pomeridiani.

Generalmente la scuola media, oltre agli insegnamenti disciplinari e alle attività obbligatorie, offre un ventaglio di proposte integrative come il doposcuola, corsi di musica, attività sportive ecc.

Per facilitare la comunicazione fra scuola e famiglie e per creare un clima di collaborazione, durante l'anno scolastico, sono previste **udienze** generali e singole, Consigli di classe, **riunioni** aperte a tutti i genitori.

Le scuole si avvalgono della presenza di **mediatori linguistico-culturali** che facilitano la comunicazione e la relazione fra i sistemi educativi e le famiglie.

La frequenza scolastica e i libri di testo sono gratuiti.

Al termine del terzo anno gli alunni devono sostenere l'esame di licenza per potersi iscrivere alla Scuola Superiore.

Per facilitare la scelta di una scuola superiore, oltre alle attività di orientamento svolte dalle varie scuole, è possibile rivolgersi all'**Ufficio Orientamento Scolastico e Professionale** che può fornire indicazioni più dettagliate ed aiutare nella scelta.

9.6. SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Le Scuole Superiori sono frequentate dai ragazzi dai 14 ai 18/19 anni con o senza permesso di soggiorno.

Per iscriversi bisogna rivolgersi direttamente alla scuola.

Normalmente l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore avviene dopo il superamento dell'esame di "*licenza media*" o presentando titolo equivalente conseguito nel Paese di origine; in mancanza di titoli viene ammessi con riserva alla classe corrispondente all'età.

I percorsi scolastici dopo la scuola media sono molteplici:

Istruzione liceale: (durata 5 anni)

- Liceo Classico- Liceo classico indirizzo linguistico;
- Liceo Scientifico;
- Liceo Tecnologico;
- Liceo Socio-psico-pedagogico;
- Liceo Artistico;
- Liceo Europeo.

Istruzione tecnica: (durata 5 anni)

- Istituto Tecnico Commerciale;
- Istituto Tecnico per Geometri;
- Istituto Tecnico Industriale;
- Istituto Tecnico Agrario;
- Istituto Tecnico per il Turismo.

Istruzione Professionale: (durata 3 o 5 anni)

- Istituto Professionale per i Servizi Economico-Aziendali e Turistici;
- Istituto per l'Industria e l'Artigianato;
- Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente.

Gli Istituti Superiori presentano, quasi sempre, un indirizzo di studi tradizionale e attivano alcune classi ad indirizzo sperimentale secondo il Progetto Pilota Provinciale: tali indirizzi possono essere ad esempio di tipo linguistico, tecnologico, artistico ecc.

I libri di testo sono gratuiti solo nel primo anno di frequenza.

A conclusione della scuola superiore gli alunni devono affrontare un esame di Stato che conclude il ciclo di studi necessari per potersi iscrivere all'Università.

9.7. UNIVERSITÀ

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 39

Per gli stranieri **regolarmente residenti**, in possesso di titolo di studio di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero, ma equipollente, possono accedere ai corsi universitari alle medesime condizioni degli studenti universitari italiani: non è necessario il possesso dello specifico permesso di soggiorno per motivi di studio.

Per gli stranieri **residenti all'estero** e che vogliono iscriversi a una Università italiana, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo.

L'ammissione è comunque subordinata a verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

a) Dove e come si richiede il visto d'ingresso per studio?

Il visto di ingresso va chiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di appartenenza e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.

Nella domanda lo straniero deve indicare:

- le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito
- gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
- Deve inoltre allegare:
 - il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
 - la documentazione concernente la finalità del viaggio
 - le condizioni di alloggio
 - la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno

b) Come e quando si può rinnovare il visto e il permesso di soggiorno?

- sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche;
- per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto;

- non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio;
- può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

c) Servizi e interventi per il diritto allo studio:

Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, a servizi e interventi per il diritto allo studio, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi. La condizione economica e patrimoniale dello studente è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio ristorazione agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico.

9.8. ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

Chi ha compiuto i 16 anni di età ed è senza titolo di studio della scuola dell'obbligo, e intende rientrare nei percorsi di istruzione e formazione può iscriversi ai seguenti corsi:

- di alfabetizzazione della scuola elementare;
- serali di licenza elementare;
- pomeridiani e serali di scuola media (150 ore);
- di apprendimento della lingua italiana e/o tedesca per stranieri a vari livelli, sia pubblici che privati.

9.9. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/98

La competenza per il **riconoscimento dei titoli** conseguiti in Paesi esteri per l'accesso all'istruzione universitaria è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

9.10. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.P.R. 394/1999 art. 49

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di un **titolo abilitante all'esercizio di una professione** conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendono iscriversi a ordini, collegi ed

elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, possono chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni corrispondenti.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente e deve indicare la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

9.11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/98 art. 37

Presso il Ministero della salute sono istituiti elenchi speciali per **gli esercenti delle professioni sanitarie** sprovviste di ordine o collegio professionale. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali sono disposti, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, al **riconoscimento di titoli accademici, di studio e di formazione professionale**, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposti, previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna categoria, dai decreti annuali del Presidente del Consiglio.

10. FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Formazione professionale in provincia di Bolzano si occupa della formazione di base dei giovani e dell'aggiornamento e della crescita professionale dei lavoratori.

Attraverso una stretta collaborazione con le aziende del territorio la Formazione professionale offre la possibilità di sviluppare competenze necessarie ad un positivo inserimento nel mondo del lavoro favorendone la crescita sociale e professionale.

10.1. LE TIPOLOGIE FORMATIVE

Le tipologie formative della Formazione professionale sono fondamentalmente tre:

1. formazione a tempo pieno;
2. l'apprendistato;
3. formazione continua.

10.1.1. La Formazione a tempo pieno

I corsi di formazione a tempo pieno sono indirizzati a coloro che hanno terminato la scuola media, che sono in possesso di una qualifica professionale o che hanno un diploma di stato.

I corsi vengono progettati e proposti considerando le esigenze del mercato del lavoro al fine di facilitare lo sbocco professionale dell'allievo nei seguenti principali settori:

- agrario;
- alberghiero;
- commercio e servizi;
- industria e artigianato;
- delle professioni sociali.

Per coloro che hanno terminato la **scuola media** la Formazione professionale offre le seguenti possibilità:

- corsi introduttivi e di orientamento di durata annuale, che offrono la possibilità di orientarsi professionalmente in un determinato settore economico;
- corsi di base, della durata di tre anni, che rilasciano la qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale.

Per coloro che sono in possesso di una **qualifica professionale** la Formazione Professionale permette di proseguire con i corsi post-qualifica; si tratta di percorsi formativi di uno o due anni che consentono di acquisire un'ulteriore e più approfondita specializzazione lavorativa.

Per coloro che hanno il **diploma di stato** la Formazione Professionale propone dei corsi post – diploma; durano prevalentemente un anno e permettono agli allievi di sviluppare e perfezionare le proprie competenze in un particolare e definito ambito di attività.

10.1.2. Apprendistato

L'apprendistato, che di norma dura tra i 3 ed i 5 anni, permette di acquisire l'insieme delle competenze necessarie per esercitare una professione.

E' una forma speciale di **contratto di lavoro** in cui è prevista la collaborazione tra l'azienda e la scuola professionale nella formazione dell'apprendista cui spetta una remunerazione per le sue prestazioni lavorative.

Sono annualmente circa mille i posti d'apprendista vacanti in Alto Adige.

Il rapporto di apprendistato è regolamentato dalla L.P. n.6 del 1997 che regola in questo modo la materia:

- possono stipulare un contratto di apprendistato i giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e che non abbiano superato l'età di 25 anni; in casi particolari l'età massima può essere elevata fino a 29 anni;
- il contratto di formazione prevede anche un periodo di prova che viene concordato tra il datore di lavoro e l'apprendista stesso: durante questo periodo sia il datore di lavoro che l'apprendista possono sciogliere il contratto in qualsiasi momento senza preavviso e senza motivazione;
- la frequenza obbligatoria della scuola professionale - settimanale o a blocchi di corsi - vale a tutti gli effetti come orario di lavoro effettivo e deve essere retribuita in modo corrispondente;
- al fine di completare la formazione in azienda e per introdurre gli apprendisti nell'uso delle nuove tecnologie la nuova legge sull'apprendistato prevede anche fasi di formazione extra-aziendale;
- durante il tirocinio gli apprendisti, come tutti gli altri lavoratori, sono assicurati contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e ai fini pensionistici, ma non contro la disoccupazione;
- l'apprendistato termina con un esame finale (**esame di idoneità professionale**), rispettivamente con la fine del tirocinio;
- dopo due anni di esperienza lavorativa un lavoratore può sostenere l'esame di maestro artigiano.

10.1.3. La formazione continua

La formazione continua è rivolta a soggetti adulti, occupati o in cerca di occupazione, con le seguenti attività:

- indirizzate al lavoratore che desidera adeguare o elevare il proprio livello professionale;
- interventi formativi promossi dalle aziende, in stretta connessione con le innovazioni tecnologiche o organizzative.

In provincia di Bolzano l'ambito delle azioni di formazione continua è definito dalla legge provinciale sull'ordinamento della formazione professionale.

Tale legge considera le "*azioni di formazione sul lavoro*" classificandole in:

- formazione prevista negli accordi contrattuali;
- aggiornamento e specializzazione;
- perfezionamento;
- riqualificazione e riconversione professionale.

10.2. SERVIZIO DI CONSULENZA FORMATIVA E PROFESSIONALE

Il servizio di consulenza formativa e professionale fornisce sia ai ragazzi che agli adulti indicazioni e consigli utili alla scelta del corso di formazione più adeguato alle proprie aspettative, capacità e attitudini professionali. Anche coloro che incontrano difficoltà nel trovare lavoro o che sono alla ricerca di una migliore occupazione potranno avere dagli operatori di questo servizio specifiche informazioni sulle opportunità formative più adatte.

Esiste un ufficio formazione ed orientamento per la popolazione di lingua tedesca ed uno per la popolazione di lingua italiana.

Il servizio è gratuito.

10.2.1. Lo sportello adulti

Lo sportello adulti è un nuovo servizio della Formazione Professionale in lingua italiana per la consulenza e per l'orientamento formativo e professionale dei lavoratori e cittadini adulti.

Attraverso attività di orientamento, consulenza, analisi delle competenze, ricerca e accompagnamento al lavoro, questo servizio offre una risposta personalizzata ai bisogni dell'individuo, aiutandolo a costruirsi un proprio "progetto professionale".

Lo Sportello Adulti collabora con l'Ufficio del Lavoro, gli altri Servizi di orientamento, Scuole professionali e le altre strutture del territorio.

E' rivolto a tutti coloro che incontrano difficoltà nel trovare, mantenere o cambiare posto di lavoro.

10.3. FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI PAESI DI ORIGINE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/98 art. 23

Nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in collaborazione con gli enti locali, organizzazioni degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine. Queste attività formative sono finalizzate a:

- inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani;
- sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome che operano nei paesi di origine.

Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività formative sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro "numerica" di cui all'art. 22, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs.286/1998.

11. LA TUTELA DEI DIRITTI

11.1. DIRITTO ALLA DIFESA

A tutti i cittadini stranieri sono garantiti gli stessi diritti alla difesa dei cittadini italiani.

I cittadini stranieri, indagati o imputati, che non hanno un reddito sufficiente per pagarsi un avvocato, né in Italia né all'estero, hanno diritto al **gratuito patrocinio**; possono cioè scegliere il proprio difensore che sarà pagato dallo Stato. Ai cittadini stranieri che non indicano un proprio legale di fiducia, viene assegnato un avvocato d'ufficio.

Lo straniero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso o che, comunque, si trovi all'estero, è *autorizzato a rientrare* in Italia per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto alla difesa.

I cittadini stranieri possono presentare **ricorso** contro tutte le decisioni che la Magistratura prende nei loro confronti.

In caso di rientro in Italia per esercitare il diritto alla difesa l'autorizzazione viene rilasciata dal Questore anche attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare in base a una documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

La presenza dello straniero al processo è finalizzata alla validità o al compimento di specifici atti processuali.

11.2. IL GRATUITO PATROCINIO

Tutti coloro che non possono pagare i costi di un giudizio civile o penale possono chiedere il **gratuito patrocinio**, che è l'assistenza legale pagata dallo Stato.

□ **Il gratuito patrocinio può essere richiesto:**

- nel procedimento penale
- nella fase dell'esecuzione della pena
- nel procedimento penale a carico di minorenni
- nei procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza

□ **La richiesta può essere:**

- scritta in carta semplice e depositata (spedita via raccomandata) alla cancelleria del giudice che segue il procedimento giudiziario
- presentata oralmente dal difensore in qualsiasi fase del processo o tramite il direttore del carcere se l'imputato è detenuto
- presentata a un ufficiale di polizia giudiziaria in caso di arresto o di detenzione non carceraria

□ **La richiesta deve indicare:**

- il processo a cui si riferisce
- le generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare
- il codice fiscale della persona interessata
- il reddito

11.3. IL DIFENSORE CIVICO

Leggi e regolamenti di riferimento:

L. 142/90, art. 8

Il difensore civico è a disposizione di tutti i cittadini per tutelarli gratuitamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il difensore civico ha il ruolo di garante con il compito di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

11.4. DISPOSIZIONE A FAVORE DEI MINORI

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 31

Il **figlio minore dello straniero** con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori *fino al compimento del 14° anno di età* e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, o la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Sempre fino al 14° anno di età, **il minore che risulti affidato** (ai sensi dell'art. 4 della legge 04.05.1983, n. 184), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dall'Italia non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

Al compimento del 14° anno di età, al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta soggiorno del genitore o dell'affidatario, è rilasciato un **permesso di soggiorno per motivi familiari**, valido fino al compimento della maggiore età, o una carta di soggiorno. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare, per un periodo determinato, anche in deroga alle disposizioni della legge sull'immigrazione. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio, o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e al Questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Espulsione di un minore

Qualora debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i minorenni.

11.4.1 Disposizioni concernenti il compimento della maggiore età

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 art. 32

Al compimento della maggiore età, allo straniero che era iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, o allo straniero comunque affidato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo o per cure mediche.

11.5 MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Leggi e regolamenti di riferimento:

D.Lgs. 286/1998 artt. 43 e 44

Il Testo unico sulla immigrazione, D.Lgs. 286/1998, prevede alcune importanti misure anti-discriminazione dirette a punire chi compie atti di discriminazione per motivi di "razza e colore", di appartenenza "nazionale, religiosa o etnica" e chi mette in pericolo il riconoscimento e l'esercizio dei diritti umani in ogni settore della vita pubblica.

Queste misure sono rivolte contro:

- chiunque, avendo responsabilità di pubblico servizio, compia, per azione od omissione, discriminazioni nei confronti di uno straniero;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico;
- chiunque rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali;
- chiunque impedisca l'esercizio di un'attività economica legittima;
- chiunque compia discriminazioni sul luogo di lavoro nei confronti di uno straniero;
- chiunque adotti comportamenti xenofobi e razzisti.

Contro questi comportamenti discriminatori lo straniero può presentare **ricorso motivato alla pretura** del luogo dove risiede. In caso di urgenza il pretore può fissare l'udienza entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

In caso di accoglimento il pretore può ordinare:

- la cessazione del comportamento discriminatorio;
- l'eliminazione degli effetti della discriminazione;
- il risarcimento del danno.

12. CULTURA, EDUCAZIONE INTERCULTURALE

12.1. CENTRI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

I cittadini stranieri presenti nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano possono usufruire dei servizi offerti dai centri per lo sviluppo della cultura e l'apprendimento delle lingue.

La promozione dell'apprendimento delle lingue è compito **dell'Ufficio Bilinguismo e lingue straniere** nell'ambito della ripartizione di cultura italiana e **dell'Ufficio educazione permanente** in quella tedesca che interviene a livello giovanile, extrascolastico, nel settore dell'educazione permanente ed in campo scientifico.

La Biblioteca Culture del Mondo offre in prestito testi e altro materiale provenienti da diverse parti del mondo e organizza corsi di lingue straniere.

12.2. EDUCAZIONE INTERCULTURALE

La società altoatesina sta cambiando aspetto: accoglie al proprio interno nuovi cittadini che provengono da diverse parti del globo e che portano con sé non solo forza-lavoro, ma anche un grande patrimonio culturale.

La prospettiva della convivenza delle *diversità* è quella del rispetto e, quindi, della tutela delle tante identità culturali: le differenze se da una parte accentuano i caratteri di complessità dei processi socio-culturali, dall'altra costituiscono una risorsa per l'arricchimento reciproco.

L'educazione interculturale permette di comprendere che i valori positivi non sono tutti nella cultura di appartenenza e neppure tutti nelle culture degli altri: la *relativizzazione* rende possibile il dialogo e il confronto.

La **scuola**, sulla spinta dei processi migratori, ha elaborato in questi anni importanti e significative risposte alle nuove problematiche sociali e culturali sollevate dalla presenza dei cittadini stranieri. Anche diverse **associazioni locali** di volontariato e del privato sociale hanno attivamente operato a favore dello sviluppo dell'educazione interculturale.

A Bolzano esiste una associazione di **mediatori interculturali** qualificati che promuove e facilita l'integrazione dei cittadini stranieri e inoltre si impegna per facilitare il rapporto tra le istituzioni pubbliche e private con i singoli cittadini stranieri.

L'associazione Porte Aperte - Offene Türen promuove le iniziative volte a valorizzare la cultura dei cittadini stranieri presenti nel territorio.

12.3. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Provincia Autonoma di Bolzano mette a disposizione dei paesi in via di sviluppo risorse umane e finanziarie a favore della "*Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà*" (L.P. 19 marzo 1991, n. 51). Si tratta di testimonianze concrete volte a mettere in moto un processo di autosviluppo attraverso l'attiva collaborazione degli organismi e associazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale.

L'ufficio competente per il coordinamento di tali risorse è **l'Ufficio affari del gabinetto della Provincia Autonoma di Bolzano.**